

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Alessandria n. 92/A	DAPINO Rag. PIER LUIGI ragioniere commercialista revisore contabile esperto tributario Corso Cavour, 33 - 15011 ACQUI TERME (AL) Tel.: 0144 – 321565 e-mail: studio@ragdapino.it
--	---

Doc. N. 7/2024

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il sottoscritto Pier Luigi DAPINO revisore, nominato con deliberazione CC n. 2 del 08/02/2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15/07/2024, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2025-2026-2027;

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
 - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";
- b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- c) il punto 8.4 inserito dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015, ha previsto "il documento unico di programmazione semplificato" per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- d) che con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18.02.2016 si era concordato "di considerare non perentorio il termine di aggiornamento del Documento unico di programmazione";
- e) che il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Considerato che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il revisore ha verificato:

- A) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
B) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
C) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione degli organismi partecipati;
D) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che in aderenza al punto 8.4 si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
e) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione.

Esprime parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2025/2027.

Germagno, lì 23/07/2024

Il Revisore
Rag. P.L. Dapino

